

## REGOLAMENTO (CE) N. 337/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2003

**che sospende l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e l'Ucraina siglato il 5 maggio 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 ottobre 1999, e ne autorizza l'applicazione provvisoria <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità economica europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo da un accordo tra le parti attuato dal regolamento (CE) n. 475/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>, stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 1, che la Commissione e l'Ucraina si consultano, almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo, allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato III dell'accordo stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.

- (2) Nell'ottobre 2002 si sono tenute consultazioni finalizzate a valutare la necessità di mantenere l'applicazione del sistema di duplice controllo per taluni prodotti tessili. A seguito di tali consultazioni, le parti hanno concordato la sospensione del regime di duplice controllo per un prodotto tessile.
- (3) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, così che gli operatori siano informati al più presto dei vantaggi che esso comporta.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili, che indica i prodotti senza limiti quantitativi soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo stesso, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 16 del 18.1.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 123 del 17.5.1994, pag. 718.<sup>(3)</sup> GU L 75 del 16.3.2002, pag. 26.